

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

F.to Dott. Ivo Alberto Deiana

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia

**PARERI DI CUI ALL'ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio F.to Com. Gisellu Antonio
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa
--	--

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, ai sensi della L. Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 17/10/2012 n. 175 del reg. all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto dell'Unione (Prot. n. 5085 del 17/10/2012)

Elini, li 17/10/2012
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:
 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile;
 perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
 decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _____ del _____ (art. 33 della L.R. 38/94);
 che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _____ per i seguenti motivi _____

Elini, li 17/10/2012
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.
Elini, li 17/10/2012
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA (OG)



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 32	OGGETTO: Rateizzazione sanzioni al codice della strada.
DEL 10/10/2012	

L'anno **duemiladodici** addì **dieci** del mese di **ottobre** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze assembleari dell'Unione Comuni d'Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Unione in seduta **ordinaria** ed in **prima convocazione**.

Presiede la seduta **Ivo Alberto Deiana** nella sua qualità di **Presidente pro tempore**, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
1	DEIANA IVO	Presidente	X
2	MELIS MARCO	Vice Presidente	X
3	FANNI PAOLO SEBASTIANO	Componente	X
4	FERRELI DAVIDE	Componente	X
5	SIONI DONATELLO	Componente	X

Partecipa la Dr.ssa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario dell'Unione

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che

- con atto repertorio n° 12 del comune di Lanusei in data 25/10/2007 è stata costituita L' Unione Comuni D' Ogliastro della quale attualmente fanno parte i Comuni di Arzana, Bari Sardo, Elini, Lanusei, Loceri;
- con delibera dell' Assemblea n° 1 del 15/01/2008 è stato stabilito di trasferire all' Unione le funzioni e i servizi di Polizia Locale;

CONSIDERATO CHE

- La legge 29 luglio 2010, n° 120 ha introdotto una nuova norma: l'art 202 bis;
- Tale nuova disposizione consente di applicare alle sanzioni pecuniarie conseguenti a verbali emessi per violazioni al codice della strada il medesimo beneficio fino ad ora previsto dall'art. 26 della legge n° 689/1981 per le ordinanze-ingiunzione di pagamento, ovverosia la facoltà per il trasgressore di chiedere il pagamento rateale;
- Può avvalersi di tale facoltà solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- La richiesta di rateizzazione è presentata al Prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello stato; mentre va presentata al Presidente della giunta regionale, al Presidente della giunta provinciale o al Presidente dell' Unione Comuni, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o delle unioni.
- L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione e la sua presentazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace.
- Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza il sindaco adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorsi 90 gg dal deposito della richiesta l'istanza risulta respinta.
- Nel caso di accoglimento della domanda sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, il sindaco dispone:
 - a) la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate, qualora l'importo dovuto non supera euro 2.000;
 - b) fino ad un massimo di ventiquattro rate, se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
 - c) fino ad un massimo di sessanta rate, se l'importo dovuto supera euro 5.000.
- L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100 e sulle somme il cui pagamento sia stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21., primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602 ,e successive modificazioni.
- Nel caso di accoglimento dell'istanza, il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 C.d.S., ossia la sanzione indicata nel verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa editale e per le spese di procedimento.
- In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla formazione del silenzio-rigetto della pubblica amministrazione.
- Nonostante la norma in oggetto rimandi le modalità di attuazione all'adozione di apposito decreto, non ancora approvato, in data 22/04/2011 è stata emanata la Circolare del Ministero dell'Interno n° 6535, in cui, tra l'altro, viene evidenziata che la rateizzazione di cui all'art. 202 bis C.d.S. possa essere direttamente applicata, anche in assenza di D.M. attuativo.

CONSIDERATO che

- poiché l'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni prevede altresì che l'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richieste dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta e che ciascuna rata non possa essere inferiore ad euro 15,00 si ritiene che i limiti reddituali fissati dall'art. 202 bis del C.d.S. possano utilmente essere riferiti ed applicati, per ragioni di equità e di parità di trattamento, anche se per violazioni amministrative diverse dal codice della strada, che siano diventate titolo esecutivo e, quindi prima della relativa iscrizione a ruolo;

- sono prevenute alcune richieste di informazioni al riguardo nonché le prime richieste di rateizzazione che potrebbero essere prese in considerazione per la sussistenza dei requisiti presupposti sopra indicati, si rende necessario provvedere

VISTO l'art. 202 bis C. d. S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Polizia Locale, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n° 267/2000 ordinamento EE. LL.;

VISTO il parere contabile favorevole del Responsabile del Settore ragioneria e finanze, espresso in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n° 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dopo adeguata discussione;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
- Lo statuto dell' Unione;

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto delle disposizioni di cui all'art. 202 bis C.d.S., conseguentemente autorizzando il Responsabile del Settore Polizia Locale a concedere la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S. nei modi e termini indicati dalla norma citata, nonché di approvare il modello di domanda di cui all'allegato 1 della presente deliberazione, stabilendo altresì, quale direttiva, a seconda degli scaglioni fissati dall'art. 202 bis, i seguenti criteri per la concessione della rateizzazione:

Entità della somma da pagare	Massimo rate concedibili	Rata minima
Superiore a 200,00 euro fino a 2.000	N° 10	100,00 euro
Superiore a 2.000,00 euro fino a 5.000,00 euro	N° 12	100,00 euro
Superiore a 5.000,00 euro	N° 12	100,00 euro

- di stabilire che i criteri e la disposizioni di cui al precedente punto 1) trovino applicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 Legge n° 689/81 anche per il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie diverse dal C.d.S.;
- a salvaguardia del credito, di concedere il beneficio della rateazione nel caso in cui il richiedente non risulti moroso relativamente a precedenti concessioni di rateizzazione e di stabilire che le eventuali spese postali conseguenti all' accoglimento dell' istanza di rateazione vengano addebitate al beneficiario nella prima rata;
- di dare atto che, ai sensi l'articolo 3 della tariffa annessa al Dpr 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni, l'istanza di rateazione è soggetta all'imposta di bollo secondo la tariffa vigente;
- di dare altresì atto che la presente deliberazione non comporta l'assunzione di onere alcuno per l'Amministrazione dell' Unione.

DOPODICHE' con separata votazione all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante l'urgenza di provvedere.